



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 9 OTTOBRE 2023

Art. 9 (Accordo)

aggiuntive

Con riguardo a qualsiasi questione particolare coperta dalle disposizioni del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono stipulare separati accordi aggiuntivi, di natura generale o specifica, che possa, nella loro opinione, promuovere l'effettiva attuazione del presente Accordo. Qualsiasi accordo aggiuntivo stipulato dai Ministeri della Difesa delle Parti ai sensi di questo articolo entra in vigore al momento della firma.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

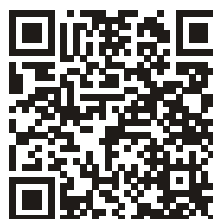
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023
Estremi	Legge 18 settembre 2025, n. 143
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-143-2025/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it